

# NEWSLETTER



Organismo di  
Autodisciplina  
**OAD**  
**FCT**  
dei Fiduciari del  
Cantone Ticino

a cura di  
Massimo Tognola  
Luca Confalonieri

Numero 1 - Anno 11  
Giugno 2011

EDITORIALE

Lo scorso 3 novembre si è tenuto a Berna il secondo congresso organizzato dall'associazione "Forum GwG" in collaborazione con Economiesuisse, l'Associazione Svizzera dei Banchieri e l'Associazione Svizzera delle Assicurazioni. L'evento era improntato sulla discussione dello scottante tema dell'inclusione dei delitti fiscali nella lista dei crimini a monte del riciclaggio. Nella giornata di lavoro ci si è chiesti se non si tratti di un pretesto per trasformare banche assicurazioni e commercialisti in ispettori fiscali.

Dalla discussione ne è sortito che i diretti interessati intendono impegnarsi contro l'eccessiva regolamentazione nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro. La volontà del gruppo di azione finanziaria di assimilare i delitti fiscali a crimini a monte del riciclaggio di denaro ha per effetto di allontanare la lotta al riciclaggio dal suo iniziale obiettivo, ovvero la lotta contro il crimine organizzato. Se non sarà più possibile la distinzione fra sottrazione e frode fiscale gli intermediari finanziari svizzeri rischiano di venire trasformati in una sorta di avanguardia delle autorità fiscali straniere. Utilizzare i dispositivi di lotta al riciclaggio di denaro per combattere l'evasione fiscale sarebbe un errore. In effetti gli intermediari finanziari non saranno in grado di applicare nel lavoro quotidiano i doveri di diligenza che ne deriverebbero. Gli organizzatori del congresso hanno invitato la classe politica a dare prova di moderazione nella messa in pratica delle ultime raccomandazioni del GAFI. La Svizzera deve osservare quali saranno i passi intrapresi dagli altri governi e non deve precipitarsi nella messa in atto delle raccomandazioni per mostrarsi allievo modello e non deve lasciarsi mettere sotto pressione in quanto gli altri stati non riconoscerebbero comunque gli sforzi intrapresi e nel contempo gli intermediari finanziari si troverebbero confrontati con compiti delicatissimi se non impossibili e patirebbero di svantaggi concorrenziali.

In questo numero:

- **Gli assicurati non vogliono morire**
- **Imposta liberatoria: accordo con la Germania in via di definizione**
- **Secondo la legge ci sono "retro" e "retro"**
- **Gli "Insurance Wrappers" agli occhi della FINMA**
- **La storia infinita dell'assoggettamento alla LRD del settore immobiliare**
- **Il nero nell'immobiliare e rischi di riciclaggio**
- **Gestione Patrimoniale un settore di fronte a cambiamenti strutturali**
- **FINMA Sturmtruppen contro l'economia**
- **Selezione delle News FINMA**

In buona sostanza possiamo riassumere lo stato delle nostre conoscenze ad oggi come segue:

- 1) I reati fiscali verranno considerati reati a monte del riciclaggio di denaro.
- 2) La relativa raccomandazione del GAFI sarà promulgata nella primavera 2012, al più tardi in ottobre 2012.
- 3) Tutti i paesi del GAFI hanno espressamente richiesto che nella raccomandazione venga specificato sia qualitativamente che quantitativamente cosa è un tax crime, la Svizzera è l'unico paese che ha per contro richiesto che sia lasciata la libertà ad ogni nazione di definire cosa è tax crime, ne consegue che l'intenzione svizzera di definire autonomamente cosa sarà un tax crime è verosimilmente da dimenticare.
- 4) Per chi si occupa di gestione patrimoniale resta la speranza dell'entrata in vigore con Germania ed Inghilterra dell'imposta liberatoria che permetterebbe ad altri stati, in particolare Francia e Italia, di stipulare accordi simili.

Brutte notizie per contro per gli intermediari finanziari che si occupano ancora di costruzioni societarie internazionali, i quali molto verosimilmente, non saranno inclusi negli accordi e che pertanto - a seconda di quanto stabilirà il GAFI - dovranno rinunciare ad una fetta più o meno importante della loro attività.

### ***Gli assicurati non vogliono morire***

Negli Stati Uniti le polizze vita possono essere rivendute. Chi sottoscrive una polizza generalmente la vende alla metà del valore assicurato a investitori che si sobbarcano del pagamento del premio. Il patrimonio legato alla polizza va all'acquirente, se l'assicurato muore. Per chi acquista questi prodotti, prima muore l'assicurato più aumenta la rendita. Di questo macabro strumento finanziario abbiamo già scritto esprimendo il nostro sconcerto. La FINMA ne ha messo in dubbio l'etica ma non se l'è sentita di bandirlo dal mercato. Una grande banca svizzera ne ha fatto un prodotto di punta. Con malcelata soddisfazione abbiamo appreso che il mercato in questo settore ha cominciato a dare segni di cedimento nel 2008 per registrare una performance negativa del 3% negli anni 2009 e 2010. L'americana "Life Partners" (sic!), quotata in borsa, negli ultimi due anni ha perso il 40% di valore. La causa della crisi del mercato? Gli assicurati non vogliono morire o non muoiono così presto come da loro ci si sarebbe aspettati. In America nel 2008 sono state pubblicate le nuove tabelle sulla probabilità di sopravvivenza della popolazione indicanti una scarsa propensione a passare a miglior vita. Ave Assicurazione, Morituri te salutant!

### ***Imposta liberatoria: accordo con la Germania in via di definizione***

Parrebbe aver raggiunto lo "schuss" finale l'accordo sull'imposta liberatoria tra la Svizzera e la Germania, secondo il ministro germanico Wolfgang Schäuble le parti vorrebbero raggiungere l'accordo finale prima delle ferie estive. E' interesse delle parti trovare un accordo di imposizione che favorirebbe anche dal profilo burocratico entrambe le nazioni. L'accordo dovrebbe costituirsi di un pacchetto di misure atte a regolare tutto l'aspetto della fiscalità di cittadini germanici con conti in Svizzera. L'imposta liberatoria annuale dovrebbe ammontare al 26 % sui redditi, mentre resterebbe ancora da definire l'ammontare della tassa liberatoria "d'entrata", per intenderci quella calcolata sul patrimonio, da pagarsi una tantum all'entrata in vigore dell'accordo. Si consideri che in Germania l'autodenuncia comporta un tasso di imposizione pari circa al 20 % del capitale sottratto, a ciò si deve aggiungere circa un 5 % di costi legali e di consulenza. Si può pertanto presumere che tale imposta verrà fissata, per non creare disparità di trattamento con il contribuente germanico che decide di autodenunciarsi in patria, attorno al 25 %. Tale soluzione viene comunque già criticata da alcuni media tedeschi. L'imposta liberatoria non dovrà comunque essere troppo penalizzante altrimenti si correrebbe il rischio di essere

## **Secondo la legge ci sono "retro" e "retro"**

confrontati con un esodo di capitali verso altre "oasi" quali ad esempio Singapore, Hong Kong, Le isole del Canale o le isole Cayman. Si consideri comunque che in Svizzera sia valuta siano presenti capitali tedeschi non dichiarati che ammontano tra i 200 e i 300 miliardi di franchi. Si sta quindi parlando di una imposta di base che porterebbe all'autorità fiscale tedesca in un sol colpo almeno 50 miliardi di euro. Ad oggi viene discussa una sorta di norma "anti-fuga" che vedrebbe le banche svizzere versare allo stato tedesco una sorta di garanzia bancaria di qualche miliardo di franchi, garanzia che se le entrate attese dal fisco tedesco saranno inferiori al previsto potrà essere incassata dalla Germania. Ancora da definire resta infine la possibilità per il cliente tedesco di lasciare la Svizzera senza conseguenze se decidesse di non aderire all'imposta liberatoria, in altre parole la Svizzera non vuole essere obbligata ad agire da delatore se un cliente tedesco non vuole aderire all'imposta. Da puntualizzare infine anche il fatto che il contribuente tedesco che assolvesse i propri obblighi fiscali con l'imposta liberatoria non potrebbe essere perseguito in patria per evasione fiscale.

**A quattro anni dalla famosa sentenza in materia di retrocessioni (DTF 132 III 460 del 22 marzo 2006) il Tribunale federale, nel quadro di una causa penale di cui tralascieremo i dettagli, ha recentemente precisato il trattamento giuridico riservato alle retrocessioni, ricevute e pagate da intermediari finanziari svizzeri (DTF 6B\_223/2010 del 13 gennaio 2011, non destinato alla pubblicazione).**

Come è noto con la sentenza del 2006 il Tribunale federale ha giudicato che le retrocessioni pagate dalla banca depositaria dei fondi del cliente a un gestore patrimoniale indipendente, di principio, sono di spettanza del cliente e gli devono essere restituite ( art. 400 cpv. 1 CO). E' concessa una deroga a questo principio solo nel caso in cui il cliente sia compiutamente informato dell'esistenza delle retrocessioni e abbia espressamente acconsentito a che il gestore ne benefici.

Subito ci si chiese se i principi di questa sentenza, che si riferiva a aspetti relativi alla gestione patrimoniale privata, potessero essere traslati anche alla gestione istituzionale (fondi collettivi di investimento, distribuzione di prodotti strutturati, ecc.).

Nella pratica i promotori di prodotti finanziari concludono frequentemente dei contratti di distribuzione con le banche. L'attività di distribuzione è remunerata attraverso il pagamento di retrocessioni che possono essere calcolate in modi diversi.

Con la sentenza di gennaio il Tribunale federale si è chinato sui rapporti contrattuali che legano da una parte il promotore del prodotto finanziario al distributore e, d'altra parte, il distributore al cliente finale. Secondo i giudici le retrocessioni pagate dal promotore al distributore, rappresentano la retribuzione per l'attività propria di distribuzione, che non è intrinsecamente legata alla relazione contrattuale che lega il distributore al cliente finale. In definitiva il distributore riceve le retrocessioni a titolo di controprestazione per dei servizi effettivamente resi al promotore relativamente alla distribuzione del prodotto finanziario e questo negozio. Questa relazione diretta fra fornitura di servizi e controprestazione non si presenta invece nel caso del rapporto fra gestore patrimoniale e banca depositaria.

Il Tribunale federale giunge quindi alla conclusione che le retrocessioni versate nel quadro della distribuzione di prodotti strutturati non comportano l'obbligo di restituzione al cliente finale e possono essere liberamente incassate dal distributore.

La sentenza contribuisce senz'altro a fornire una certa sicurezza giuridica nel campo della distribuzione di prodotti finanziari e permette di concludere che un intermediario finanziario può liberamente disporre delle retrocessioni ricevute se:

## **Gli "Insurance Wrappers" agli occhi della FINMA**

- costituiscono una remunerazione per servizi effettivamente resi (attività promozionali, messa a disposizione di documentazione relativa al prodotto finanziario, ecc.) e
- non sono intrinsecamente legate alla relazione che lega l'intermediario finanziario al cliente finale.

**Gli "Insurance wrappers" o mantelli assicurativi costituiscono un prodotto alternativo di investimento che ha conosciuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi anni, principalmente a seguito delle recenti misure intraprese a livello internazionale in ambito della lotta all'evasione fiscale. La FINMA rende attenti gli intermediari rispetto ai rischi legati a questi prodotti e regola il comportamento da adottare.**

Il cliente tramuta il suo deposito titoli in premio unico per accendere una polizza vita. Grazie alla nuova polizza assicurativa, che avvolge ("wrap") il portafoglio, l'assicurato resta a tutti gli effetti l'avente diritto economico del portafoglio che verrà gestito o dalla banca depositaria o da un gestore patrimoniale indipendente.

La FINMA ammonisce esplicitamente contro l'abuso del prodotto a fini fiscali e naturalmente di riciclaggio di denaro. In una intervista di novembre alla "Handelszeitung" il Direttore del dipartimento giuridico della FINMA, Signor Urs Zulauf ha dichiarato che "i mantelli assicurativi costituiscono un esempio attuale di immanenti rischi reputazionali e legali". Ovviamente il Signor Zulauf si riferisce all'abuso che si avvera se il portafoglio coperto da polizza fosse costituito da averi sfuggiti a tassazione. Il portavoce della FINMA, Signor Alain Bischsel, nella stessa intervista ha comparato questi rischi a quelli derivanti da averi non regolarmente tassati depositati in banca nei modi più tradizionali affermando che "il caso UBS e quelli dei dati di clienti sottratti alle banche dimostrano con quale rapidità un modello di business reputato sicuro si possa tramutare in un gigantesco rischio". Egli ha avuto anche modo di dichiarare che "alla FINMA non basta il semplice fatto che il cliente sottoscriva una dichiarazione a garanzia della "legalità" del patrimonio". La chiave di volta, oltre naturalmente alla situazione fiscale del patrimonio, è la proprietà degli averi avvolti dal mantello assicurativo. E' infatti importante determinare se l'assicurato ha trasferito effettivamente la proprietà del deposito alla società di assicurazioni, spossessandosi del suo patrimonio.

A questo proposito la FINMA nella sua "Comunicazione FINMA 18 (2010)" del 30 dicembre scorso ha voluto specificare in che termini vadano trattati questi prodotti. Qui di seguito vi proponiamo un estratto del testo:

"Se l'intermediario finanziario constata, nel corso della relazione cliente, che lo stipulante, o chi paga effettivamente i premi, può influenzare le decisioni di investimento individuali in altro modo, direttamente nei confronti dell'intermediario finanziario o indirettamente attraverso l'impresa di assicurazione o un gestore patrimoniale esterno appositamente incaricato, deve richiedere all'impresa di assicurazione i dati sopra menzionati dello stipulante e, qualora non si tratti della stessa persona, anche di chi paga effettivamente i premi, e stabilire altresì i requisiti per la determinazione dell'avente diritto economico.

Se l'impresa di assicurazione non fornisce, o non è in grado di fornire, i dati richiesti, l'intermediario finanziario deve rifiutare l'apertura della relazione d'affari. Qualora l'intermediario finanziario avvii una relazione d'affari in seguito alla conferma da parte dell'impresa di assicurazione in cui si attesta che non sussiste nessuna delle fattispecie sopra descritte, occorre che tale conferma dell'impresa di assicurazione includa una descrizione delle caratteristiche del prodotto assicurativo.

I requisiti valgono per i prodotti insurance wrapper il cui deposito/conto di investimento o il cui sottodeposito/sottoconto è stato aperto presso l'intermediario

finanziario dopo il 1° gennaio 2011. In linea di principio la regolamentazione esposta in precedenza non si applica alle relazioni d'affari esistenti prima del 1° gennaio 2011. Invocando ragioni di politica commerciale, l'intermediario finanziario è tuttavia libero di applicare per analogia queste disposizioni alle relazioni d'affari esistenti già prima del 1° gennaio 2011 per le assicurazioni sulla vita con conto/deposito amministrato separatamente."

Il testo completo della comunicazione FINMA può essere reperito sul nostro sito [www.oadfct.ch](http://www.oadfct.ch) sotto la rubrica "Formazione".

Dal lato pratico e a prescindere dalle considerazioni che precedono, tale interpretazione risulta essere un alleggerimento dei propri obblighi in quanto viene a cadere di fatto l'obbligo di identificazione per l'IF non bancario e non assicurativo dei beneficiari della polizza e dei loro creatori ma risulta essere sufficiente identificare la compagnia di assicurazione proprietaria degli averi. Saranno solo le banche e le assicurazioni che dovranno identificare sia chi ha apportato i fondi che gli eventuali beneficiari.

### **La storia infinita dell'assoggettamento alla LRD del settore immobiliare**

#### **Una compravendita immobiliare dai tratti eclatanti fa scalpore e rilancia il tema dell'assoggettamento del settore immobiliare alla LRD.**

Anières è un idilliaco paesino del Canton Ginevra venuto alla ribalta perché la 44enne Signora Dinara Kulibayeva, secondogenita del Presidente del Kazakistan e moglie di una figura centrale del settore statale delle materie prime ha messo sul tavolo 75 milioni di franchi per l'acquisto di una villa di lusso che nel 2000 fu valutata a 8 milioni. Per l'ex procuratore ginevrino, ora giudice del Tribunale penale federale Bernard Bertossa "la transazione è in odore di riciclaggio". Forse è vero che dovremmo cominciare ad abituarci ad assistere all'entrata nel mondo dei grandi affari di attori provenienti da paesi per noi fino a ieri esotici. Che dire dell'acquisto del Chelsea da parte di Roman Abramovich e del recente acquisto del Neuchâtel Xamax da parte di Bulat Chagaev, vicino al presidente ceceno Ramzan Kadyrov, sta di fatto che i nostri politici si sono allarmati e in Consiglio Nazionale sono state formulate delle interpellanze da parte degli Onorevoli Carlo Sommaruga (PS Ginevra) e Brigit Wyss (Verdi Soletta) che rilanciano il dibattito sull'assoggettamento o meno del settore immobiliare alla LRD. In Europa la normativa vigente stabilisce che gli agenti immobiliari devono essere assoggettati alla legge per la lotta al riciclaggio di denaro. Come però spesso accade la normativa fatica a trovare applicazione nei singoli Stati dell'Unione. Il Consiglio Europeo ha già minacciato la Germania di sanzioni se il governo tardasse ancora a mettere in atto controlli sul settore. Personalmente siamo convinti che da noi esistano gli strumenti giuridici (Art. 305bis CP) e sufficienti filtri (basti pensare a quei cantoni dove le compravendite devono passare tramite un notaio - spesso iscritto ad un OAD - o alle compravendite immobiliari che avvengono attraverso bonifici bancari) atti ad impedire abusi nel settore. La musica però la conosciamo: se in Europa si va in una certa direzione la Svizzera prima o poi dovrà seguire. Tanto è vero che il MROS, pur non avendo indizi concreti di abusi sistematici attraverso transazioni immobiliari, ha dichiarato che "in occasione di transazioni immobiliari, dove i pagamenti avvengono attraverso canali / intermediari finanziari non assoggettati, ci si trova confrontati con un rischio potenziale di abuso". Forse saremo ingenui in quest'occasione o semplicistici, ma non basterebbe rendere obbligatorio il pagamento delle compravendite immobiliari tramite soli bonifici bancari? Nell'articolo che segue formuleremo alcune considerazioni sui rischi a cui si espone invece un intermediario finanziario che consapevolmente accetta averi provenienti dal nero di compravendite immobiliari.

Molto più facili al momento appaiono essere gli abusi nel settore sportivo, ma di

## **Il nero nell'immobiliare e rischi di riciclaggio**

## **Gestione Patrimoniale un settore di fronte a cambiamenti strutturali**

questo nessuno osa parlarne perché lì si che gli interessi in gioco sono miliardari. A questo proposito segnaliamo un interessante rapporto del GAFI intitolato *"Money Laundering through the Football Sector"* consultabile sul sito [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) alla rubrica *"Methods and Trends"* nonché l'articolo da noi già pubblicato nella newsletter 2009.

L'Avv. Paolo Bernasconi ha recentemente pubblicato una analisi della giurisprudenza federale riguardante l'accettazione del deposito di averi patrimoniali pagati in relazione ad un contratto di compravendita immobiliari in cui il prezzo è stato indicato in misura inferiore a quello reale (Newsletter Compliance, Anno 6, Numero 25, Dicembre 2010, ed. centro studi bancari) Il tema è reso attuale dai programmi politici in atto anche in Svizzera riguardo all'accettazione di averi patrimoniali non dichiarati alle autorità fiscali estere e dalle proposte di criminalizzazione del riciclaggio del provento di reati fiscali.

Nella sentenza più recente il Tribunale Penale Federale (TPF) ha accolto la tesi avanzata dal Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) secondo cui, la somma depositata presso un conto bancario in Svizzera e costituente la differenza rispetto al prezzo effettivamente pagato e quello indicato nel rogito su una transazione immobiliare avvenuta in Francia, costituisce il provento di una infrazione. Il TPF ha rammentato che la constatazione di un prezzo di vendita inesatto in un contratto di compravendita immobiliare stipulato da un notaio è costitutiva, oltre che di sottrazione fiscale, del reato di ottenimento fraudolento di una falsa constatazione, che è punibile in base all'art. 253 del CP. Poiché questo reato appartiene alla categoria dei crimini (art. 10 CP), ed è inoltre punibile anche in diritto francese, il TPF ha concluso che, facendo transitare la suddetta differenza di prezzo su un conto bancario situato in territorio svizzero, è stato commesso un reato di riciclaggio, e ciò considerando che la somma sequestrata dall'MPC si trovava in un rapporto di causalità adeguato con il reato commesso in territorio francese.

La sentenza è stata criticata, tuttavia è innegabile il rischio per la banca e/o l'intermediario finanziario che consapevolmente accetta il deposito di averi con questo tipo di provenienza di essere oggetto di un provvedimento coercitivo di sequestro o di confisca. Non può essere nemmeno dimenticato il rischio reputazionale nell'evenienza in cui il caso venisse mediatizzato.

L'Avv. Bernasconi nel suo articolo estende le sue considerazioni al mercato italiano e afferma: "Specialmente riguardo alla diffusa prassi di indicazione inveritiera del prezzo nelle compravendite immobiliari in territorio italiano, si rammenta che questo comportamento può dare luogo anche all'apertura di procedimenti penali da parte della Procura della Repubblica non appena la differenza di prezzo riguardi importi che superano le soglie di rilevanza penale previste dal reato di dichiarazione infedele, .... Simili ipotesi potrebbero dare luogo a rogatorie presso le autorità penali svizzere chiedendo l'audizione come testimoni dei funzionari di banca che hanno partecipato all'accettazione e relativo instradamento della somma pagata "in nero", come pure il sequestro della medesima somma e di tutta la documentazione bancaria relativa." L'OAD FCT non può esimersi quindi dal raccomandare ai propri affiliati dall'astenersi di accettare fondi provenienti da siffatte fattispecie.

Sarà perché il Ticino si trova al di qua delle Alpi, sarà che i nostri giornalisti economici non sono interessati al mercato della gestione patrimoniale, sarà perché sarà, ma in Ticino non sono giunte notizie né sulle pressioni internazionali né su quelle interne che tendono all'introduzione di una vigilanza prudenziale del mercato della gestione patrimoniale. Riportiamo quindi un po' d'ordine nella discussione:

- vi sono costanti e continue pressioni internazionali affinché la Svizzera adegui il

mercato della gestione patrimoniale agli standard internazionali mediante l'introduzione di una vigilanza prudenziale del settore;

- la neo eletta direttrice della FINMA Signora Hérítier Lachat, in una recente intervista si è detta convinta dell'introduzione di una vigilanza prudenziale del settore della gestione patrimoniale nei prossimi due anni.

In tutta Europa la vigilanza prudenziale avviene per il tramite delle autorità di sorveglianza nazionali con requisiti di base importanti e che non permettono l'accesso alla professione a piccole strutture come quelle presenti sul mercato svizzero. Ne consegue che il Forum degli OAD e per esso il gruppo di lavoro appositamente costituito, di cui fa parte anche un rappresentante del vostro OAD, si sta occupando di elaborare un progetto da sottoporre alla FINMA che tenga conto delle specificità del mercato svizzero, composto per la maggior parte da piccoli gestori, e che sfrutti il "know how" e la credibilità costruita dagli OAD in questi 10 e oltre anni di attività. Non mancheremo comunque di tenervi informati su questi importanti aspetti.

### **FINMA Sturmtruppen contro l'economia**

Traduciamo liberamente qui sopra il titolo di un ampio articolo apparso sulla Weltwoche, Nr. 19-11, nel quale si riferisce del crescente malcontento del settore bancario nei rapporti con l'autorità di sorveglianza. Pierin Vincenz, numero uno delle Banche Raiffeisen ha dichiarato "Sebbene solo una banca abbia avuto problemi la FINMA ora introduce restrittive regolamentazioni per tutte le banche secondo lei appartenenti alla categoria "riskant". Il Consigliere agli Stati Hannes Germann dal canto suo è convinto che "la FINMA sfrutta la crisi finanziaria per arrogarsi nuovi poteri in seno allo stato". Sembra che anche il Consiglio Federale stia cominciando a preoccuparsi e ammettendo implicitamente le veementi critiche mosse dal settore finanziario, pare abbia sottolineato che in futuro sarà competenza del governo e non della FINMA ordinare misure organizzative straordinarie all'indirizzo delle due grandi banche, necessarie al buon funzionamento del sistema economico, se si tratterà di salvarle dal collasso.

La FINMA impiega oggi 400 persone e l'effettivo è destinato ad aumentare per espressa dichiarazione del Direttore Generale Signor Raaflaub. Secondo i critici il budget annuo ora di ca. 100 milioni non sembra improntato sul principio del risparmio. Dal momento che sono i controllati a pagare la FINMA non si sente in dovere di giustificare e motivare gli aumenti di costi derivanti dall'introduzione di nuove norme. Il CEO di una banca cantonale lamenta che i costi di sorveglianza negli ultimi 4 anni sono triplicati. Secondo alcuni questi possono raggiungere il 7% dell'utile. Pierin Vincenz non ha peli sulla lingua e accusa la FINMA di volere influenzare il mercato del credito ipotecario costringendo le Raiffeisen a prendere posizione su un documento di otto pagine che mette in questione la politica creditizia della cooperativa. C'è chi teme che le restrizioni imposte dalla FINMA provocheranno un effetto di concentrazione sul mercato costringendo i piccoli istituti a chiudere o a farsi assorbire da quelle organizzazioni in grado di assorbire i costi. A nostro avviso comunque il vero scoop è che Raaflaub in una intervista sembra abbia candidamente dichiarato che la FINMA sta valutando di utilizzare dei "mystery shopper" (in polizia li chiamano "agenti infiltrati") che spacciandosi per clienti valuteranno l'operato dei consulenti alla clientela e questo senza nemmeno porsi il problema della assoluta mancanza di base legale!

### **Segnalazioni di pubblicazioni di interesse**

Segnaliamo il volume dell'avv. Lars Schlichting, che l'OAD FCT ha pubblicizzato con un flyer all'interno dell'ultima newsletter, "legge sul riciclaggio di denaro commentata e annotata", edito da Schultess Verlag, 2011. Il flyer per l'ordinazione del libro è ottenibile sul nostro sito internet.

**Selezione delle News  
FINMA (dal 25.10.2010 al  
16.5.2011) di interesse**

**12.05.2011 - Modifiche degli allegati all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia.**

Il 9 maggio 2011 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato gli allegati 3 e 5 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia, recependo la relativa decisione dell'Unione europea. Nell'allegato 3 sono state aggiunte due persone fisiche e 26 persone giuridiche, una persona fisica è stata stralciata e diverse iscrizioni sono state aggiornate. Tali modifiche entrano in vigore il 12 maggio 2011. Gli allegati sono disponibili sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**02.05.2011 - La FINMA pubblica un rapporto sull'efficienza e sull'efficacia della vigilanza.**

Una "vigilanza più efficace ed efficiente" è uno dei sette obiettivi strategici dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Nel rapporto pubblicato in data odierna, la FINMA delinea le misure adottate a questo scopo e i risultati già conseguiti. Tre sono i punti salienti illustrati: l'attuazione di un concetto di vigilanza unitario basato sul rischio, l'elaborazione ulteriore degli strumenti di vigilanza e lo sviluppo dell'organizzazione interna. Con la pubblicazione del rapporto la FINMA adempie al proprio obbligo nei confronti delle Commissioni della gestione (CdG) delle Camere federali.

**27.04.2011 - Modifiche degli allegati all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).**

Il 21 aprile 2011 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato gli allegati 1 e 2 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia. Nell'allegato 1 sono state modificate 155 iscrizioni, ne sono state aggiunte 19 e ne è stata cancellata una. Tale modifica entra in vigore il 27 aprile 2011. Gli allegati sono disponibili sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**26.04.2011 - La FINMA nomina Andreas Zdrenyk nella Direzione.**

Il nuovo Chief Operating Officer (COO) della FINMA, responsabile della nuova divisione Operations, sarà Andreas Zdrenyk. In tale funzione egli completerà anche la Direzione, che sarà così composta da sette membri. Andreas Zdrenyk assumerà la nuova posizione nel terzo trimestre di quest'anno.

**15.04.2011 - La FINMA pubblica la circolare sul margine di fondi propri e sulla pianificazione del capitale.**

La Circolare FINMA "Margine di fondi propri e pianificazione del capitale nel settore bancario" pubblicata oggi nella sua versione definitiva ridefinisce i requisiti patrimoniali per le banche nell'ambito del pilastro 2 dell'Accordo di Basilea sul Capitale. Essa sostituisce la quota forfettaria di capitale supplementare necessaria finora, pari al 20% dei requisiti minimi, con un regime differenziato che rispecchia e traduce in termini concreti l'attuale prassi di vigilanza. I margini di fondi propri richiesti dalla FINMA nel quadro del nuovo regime vengono definiti in base ai rischi e secondo criteri oggettivi, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività degli istituti. Essi sono inoltre impostati in maniera anticiclica. Anche se per la maggior parte delle banche il nuovo regime non comporterà un aumento dei requisiti di capitale, la circolare sancisce un innalzamento del livello minimo della dotazione di fondi propri. Essa entrerà in vigore il 1° luglio 2011.

**08.04.2011 - Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani.**

Il 1 aprile 2011 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). I nominativi di due persone sono stati integrati. Tale modifica si rifà alla



relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 8 aprile 2011. L'allegato può essere consultato sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**07.04.2011 - Comunicazione preliminare dell'apertura di una presenza fisica all'estero: nuova guida pratica per le banche e i commercianti di valori mobiliari.**

Le banche e i commercianti di valori mobiliari che intendono essere presenti all'estero sono soggetti a un obbligo di informazione preliminare conformemente alla Legge sulle banche (LBCR) e alla Legge sulle borse (LBVM). Al fine di ragguagliare gli assoggettati in merito alle sue aspettative a questo riguardo, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari pubblica una guida pratica relativa al campo di applicazione di tale obbligo e al contenuto delle informazioni che banche e commercianti di valori mobiliari devono trasmettere conformemente agli art. 6b OBCR e 18 cpv. 5 OBVM.

**31.03.2011 - Nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia.**

Il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha emanato una nuova ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia. In tal modo la Svizzera applica le sanzioni varate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e le misure di più ampia portata adottate dall'Unione europea. La nuova ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011 sostituendo quella emanata il 21 febbraio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia. Le persone, imprese e organizzazioni cui si applicano i provvedimenti sono indicate negli allegati. L'ordinanza è disponibile sulla pagina Internet delle pubblicazioni straordinarie del diritto federale.

**25.03.2011 - La FINMA propone la modifica della circolare sulle agenzie di rating.**

La FINMA apre un'indagine conoscitiva per modificare la circolare relativa al riconoscimento di agenzie di rating. Con la presente proposta di modifica i requisiti a cui devono ottemperare le agenzie di rating vengono estesi a tutti gli assoggettati alla vigilanza della FINMA e si creano presupposti unitari per il riconoscimento di agenzie di rating. Le modifiche, che si orientano agli sviluppi degli standard setter internazionali, tengono conto delle circostanze contestuali al mercato svizzero. I requisiti posti alle agenzie di rating nella bozza di circolare sono volti a contribuire a uno standard qualitativo minimo dei rating. L'indagine conoscitiva terminerà il 13 maggio 2011.

**22.03.2011 - Conferenza stampa annuale della FINMA. Enfasi su una migliore resistenza alle crisi.**

Per la FINMA il 2010 è stato un anno impegnativo, caratterizzato da un contesto economico ancora difficile e dalle sfide poste dall'ulteriore sviluppo operativo dell'Autorità di vigilanza, il cui organico ha raggiunto le 400 unità circa. Nell'odierna conferenza stampa annuale indetta per la presentazione del rapporto di gestione 2010, la FINMA ha altresì affrontato la problematica relativa ai bassi tassi di interesse, sottolineando le difficoltà e i pericoli che essi rappresentano per la stabilità del settore finanziario. Nel corso della conferenza, essa ha inoltre approfondito i temi dei dibattiti nazionali e internazionali in materia di regolamentazione bancaria in atto dall'inizio della crisi finanziaria, sullo sfondo della problematica "too big to fail" e del progetto di riforma elaborato dal Comitato di Basilea sotto il titolo "Basilea III".

**14.03.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia.**

L'11 marzo 2011 il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia (RS 946.231.149.82). Sono state aggiunte 17 iscrizioni. La modifica entra in vigore l'11 marzo 2011 e può essere consultata nella raccolta ufficiale delle leggi federali.

**11.03.2011 - La FINMA pubblica un rapporto sintetico sugli obblighi di diligenza in relazione alle "persone esposte politicamente".**

A seguito dei recenti accadimenti sul piano politico internazionale, il Consiglio federale ha deliberato come reazione immediata l'adozione di sanzioni a carico di esponenti di Tunisia, Egitto e Libia. Varie banche hanno quindi notificato valori patrimoniali riconducibili a soggetti interessati dalle sanzioni. In questo contesto, sono state indirizzate all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA numerose domande concernenti l'ottemperanza alle disposizioni in materia lotta al riciclaggio di denaro, e segnatamente circa i rapporti con le "persone esposte politicamente" (PEP). Il rapporto sintetico "Obblighi di diligenza delle banche svizzere in relazione con i valori patrimoniali di 'persone esposte politicamente'", pubblicato in data odierna, presenta un quadro riassuntivo delle principali risposte a queste domande. +++

**07.03.2011 - La FINMA nomina nuovi membri della Direzione.**

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA nomina due nuovi membri della Direzione: Yann Wermeille e David Wyss, finora membri della Direzione allargata, succedono a Franz Stirnimann, responsabile della divisione Mercati, che a fine anno andrà in pensione. Sotto la guida di David Wyss la sezione Enforcement, facente attualmente capo alla divisione Mercati, verrà scorporata per diventare una divisione a sé stante, mentre Yann Wermeille assumerà la direzione della divisione Mercati. La nuova organizzazione entrerà in vigore il 15 marzo 2011.

**04.03.2011 - Modifica dell'Ordinanza relativa ai provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia.**

Il 4 marzo 2011 il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia. Il nuovo articolo 1 cpv. 1bis entra in vigore il 4 marzo 2011. L'Ordinanza può essere consultata nella raccolta ufficiale delle leggi federali.

**03.03.2011 - Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani.**

Il 24 febbraio 2011 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). I nominativi di due persone sono stati integrati. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 3 marzo 2011. L'allegato può essere consultato sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO. +++

**01.03.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo (RS 946.231.12).**

Il 28 febbraio 2011 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo. I nominativi di quattro persone sono stati integrati. Tale modifica entra in vigore il 1° marzo 2011. L'allegato può essere consultato sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**28.02.2011 - Furto di dati presso HSBC: conclusa l'inchiesta della FINMA.**

A seguito di un'ampia inchiesta riguardo a un considerevole furto di dati presso HSBC Private Bank (Suisse) SA, la FINMA ha riscontrato delle lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche della banca. La FINMA ha inoltre invitato la banca a portare a termine le misure avviate tese a ripristinare la regolarità della situazione. La FINMA assisterà HSBC nella puntuale conclusione di queste misure.

**25.02.2011 - Rainer Borer nuovo responsabile Comunicazione FINMA.**

A decorrere dal 1° settembre 2011 Rainer Borer (47 anni) occuperà la nuova posizione

di responsabile Comunicazione presso la FINMA. Nel quadro di questa funzione, Rainer Borer assumerà la responsabilità tecnica e specialistica per la comunicazione interna ed esterna della FINMA. La comunicazione strategica costituirà una priorità.

**24.02.2011 - Nuova Ordinanza relativa alle Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia.**

In base alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, il 21 febbraio 2011 il Consiglio federale ha disposto una nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 24 febbraio 2011. L'art. 1 dell'ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. I nominativi delle 29 persone implicate sono riportati nell'allegato. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

**22.02.2011 - Modifiche degli allegati all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).**

Il 14 febbraio 2011 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato gli allegati 1 e 2 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Bielorussia. Nell'allegato 1 sono state integrate 117 voci. Tale modifica entra in vigore il 22 febbraio 2011. Gli allegati sono disponibili sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**21.02.2011 - Modifica dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaïda" e dei Taliban.**

Il 1 febbraio 2011 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). I criteri di identificazione di una persona sono stati modificati e i nominativi di 2 persone sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 21 febbraio 2011. L'allegato può essere consultato sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**16.02.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto.**

Il 16 febbraio 2011 il Dipartimento federale degli affari esteri ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (RS 946.231.132.1). 2 voci sono state integrate. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 16 febbraio 2011. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

**15.02.2011 - Consultazione sulla riforma strutturale della previdenza professionale - Presa di posizione della FINMA.**

La FINMA è favorevole al miglioramento qualitativo della gestione patrimoniale nella previdenza professionale propugnato dal Consiglio federale nel quadro della riforma strutturale in materia. Detta riforma prevede tra l'altro che i gestori patrimoniali degli istituti di previdenza professionale debbano essere esclusivamente persone fisiche o giuridiche sottoposte alla vigilanza della FINMA. Tale disposizione non è però applicabile in quanto attualmente mancano le basi legali all'interno dell'ordinamento legislativo che disciplina i mercati finanziari. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la FINMA richiama pertanto l'attenzione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali su questo dato di fatto.

**15.02.2011 - Cambiamenti in atto nel settore della gestione patrimoniale.**

Gli sviluppi a livello nazionale e internazionale aumentano la pressione sul settore della gestione patrimoniale istituzionale affinché sia assoggettato a vigilanza. Per la legislazione elvetica, l'unica attività di gestione patrimoniale che deve tassativamente sottostare a vigilanza prudenziale è quella degli investimenti collettivi

di capitale svizzeri; tutte le altre non sono sottoposte ad alcuna vigilanza prudenziale obbligatoria. La possibilità di assoggettamento volontario è riservata esclusivamente agli investimenti di capitale esteri e solo a condizioni restrittive. Per questo numerosi gestori patrimoniali cercano di ottenere un'autorizzazione mediante l'esercizio pro forma di attività sottoposte giuridicamente a vigilanza, una prassi che la FINMA non intende avallare.

**15.02.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Costa d'Avorio.**

Il 15 febbraio 2011 il Dipartimento federale degli affari esteri ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Costa d'Avorio (RS 946.231.128.9). 8 appunti sono stati integrati. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 15 febbraio 2011. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

**11.02.2011 - Nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto.**

In base alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, l'11 febbraio 2011 il Consiglio federale ha disposto una nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto. L'ordinanza modificata entrerà in vigore l'11 febbraio 2011. L'art. 1 dell'ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. I nominativi delle 12 persone implicate sono riportati nell'allegato. L'Ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

**04.02.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia.**

Il 4 febbraio 2011 il Dipartimento federale degli affari esteri ha modificato l'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia (RS 946.231.175.8). 20 voci sono state estinte, 23 integrate e tutte le altre aggiornate. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 4 febbraio 2011. L'Ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

**01.02.2011 - Modifica dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaïda" e dei Taliban.**

Il 13 gennaio 2011 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). I criteri di identificazione di 30 persone sono stati modificati e 4 nomi sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 1° febbraio 2011. L'allegato è disponibile sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**01.02.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia.**

Il 13 gennaio 2011 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia (RS 946.231.169.4). I nomi di 3 persone sono stati modificati nell'allegato. Le modifiche entreranno in vigore il 1° febbraio 2011. L'allegato è disponibile sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**28.01.2011 - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia.**

Il 28 gennaio 2011 il Dipartimento federale degli affari esteri ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia (RS 946.231.175.8). Il nome di una persona fisica è stato soppresso, i nominativi di 6 persone sono stati aggiunti e 3 iscrizioni sono state riformulate.

L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 28 gennaio 2011. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. +++

**20.01.2011 - Nuove sanzioni contro l'Iran.**

A seguito della risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 9 giugno 2010 e in base alla legge sugli embarghi, il Consiglio federale ha deciso, in data 19 gennaio 2011, di innalzare il livello delle sanzioni nei confronti dell'Iran adeguandole a quelle applicate dall'Unione Europea. La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2011. Gli intermediari finanziari dovranno perciò applicare senza indugio le nuove sanzioni nei confronti dell'Iran. L'ordinanza può essere consultata sul sito della Segreteria di Stato dell'economia SECO. +++

**19.01.2011 - Nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia.**

In base alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, il 19 gennaio 2011 il Consiglio federale ha disposto una nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 19 gennaio 2011. L'art. 1 dell'ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. Le persone, le imprese o le organizzazioni implicate sono riportate nell'allegato. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. +++

**19.01.2011 - Nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio.**

In base alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, il 19 gennaio 2011 il Consiglio federale ha disposto una nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 19 gennaio 2011. L'art. 1 dell'ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. Le persone, le imprese o le organizzazioni implicate sono riportate nell'allegato. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. +++

**17.01.2011 - La FINMA, il DFF e la BNS firmano un accordo tripartito sulla collaborazione.**

La collaborazione delle tre autorità che si occupano di questioni inerenti ai mercati finanziari dovrà essere migliorata ulteriormente. A questo scopo, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno firmato un Memorandum d'intesa tripartito.

**05.01.2011 - Contabilità d'esercizio 2010 della previdenza professionale.**

Le compagnie svizzere di assicurazione hanno ricevuto il modello per il rilevamento dei dati per la contabilità d'esercizio 2010 della previdenza professionale. Avranno tempo fino al 30 aprile 2011 per presentare alla FINMA un rapporto sull'esercizio dell'assicurazione collettiva nel quadro della previdenza professionale per l'anno 2010. +++

**04.01.2011 - Comunicazione FINMA 18 (2010) - Trattamento delle assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito.**

Il 30 dicembre 2010, la FINMA ha pubblicato la comunicazione FINMA 18 (2010) che precisa gli obblighi concernenti il trattamento delle assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito (insurance wrapper). Questa comunicazione sostituisce la comunicazione FINMA 9 (2010) del 27 aprile 2010.

**25.12.2010 - Modifica dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaïda" e dei Taliban.**

Il 21 dicembre 2010 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban

(RS 946.203). I criteri di identificazione di 2 persone sono stati modificati e un nome è stato integrato. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 25 dicembre 2010. L'allegato è disponibile sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**22.12.2010 - Anne Héritier Lachat nuova presidente della FINMA**

**16.12.2010 - La nuova Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro entra in vigore il 1° gennaio 2011.**

La FINMA armonizza le tre precedenti ordinanze sul riciclaggio di denaro accorpandole in un'unica ordinanza che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. È destinata agli intermediari finanziari che sottostanno alla Legge sul riciclaggio di denaro e stabilisce in che modo essi sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Per l'applicazione delle nuove disposizioni sono previsti termini transitori.

**10.12.2010 - FINMA e SIX Exchange Regulation intensificano la vigilanza in materia di allestimento dei conti.**

Mentre la FINMA si concentra sul controllo e sull'applicazione delle norme da essa emanate in materia di allestimento dei conti, in futuro tutti gli altri standard di allestimento dei conti riconosciuti applicati dagli emittenti saranno sorvegliati da SIX Exchange Regulation.

**03.12.2010 - Modifiche degli allegati all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5).**

Il 29 novembre 2010 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato gli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar. I criteri di identificazione di certe persone sono stati modificati, 8 persone sono state radiate, 10 persone e 7 imprese sono state aggiunte e una voce è stata corretta. Tale modifica entra in vigore il 03 dicembre 2010. Gli allegati sono disponibili sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**26.11.2010 - La Circolare FINMA 2011/1 sull'Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD entra in vigore il 1° gennaio 2011.**

La Circolare 2011/1 "Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD" contiene le disposizioni di esecuzione dell'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La summenzionata circolare è destinata agli intermediari finanziari del settore parabancario e agli organismi di autodisciplina autorizzati dalla FINMA. La circolare è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della FINMA al termine di un'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

**24.11.2010 - La FINMA mette in guardia dagli intermediari finanziari che operano in modo illegale e fraudolento.**

Dal 2009 la FINMA ha bloccato l'attività di 66 società che operavano in modo illegale per violazione delle leggi sui mercati finanziari. I danni per gli investitori riconducibili a tali attività sono dell'ordine di circa 220 milioni di franchi. In data odierna la FINMA pubblica un breve rapporto in cui informa sul suo operato nella lotta alle intermediazioni finanziarie illegali e fraudolente. Affronta inoltre gli attuali settori critici e le pratiche delle società illegali; infine raccomanda agli investitori di ponderare ogni decisione di acquisto con la massima scrupolosità e di agire solo dopo aver analizzato attentamente offerenti e prodotti.

**19.11.2010 - Modifica dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Taliban.**

Il 17 novembre 2010 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato

l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). I criteri d'identificazione di 6 persone e 5 imprese sono stati modificati e 4 persone sono state integrate. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 19 novembre 2010. L'allegato è disponibile sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**10.11.2010 - Regole di distribuzione – La FINMA lancia il dibattito per una migliore tutela dei clienti.**

Nella sua inchiesta relativa alla distribuzione alla clientela privata di prodotti strutturati a capitale garantito, a inizio anno la FINMA ha constatato lacune in materia di tutela dei clienti. Il diritto vigente non protegge a sufficienza gli interessi dei clienti nell'acquisto e nella diffusione di prodotti finanziari. La FINMA propone quindi opzioni di intervento in questo ambito, la cui attuazione è tesa al potenziamento della tutela dei clienti e della reputazione. Le cerchie interessate sono invitate a partecipare al dibattito.

**08.11.2010 - Modifica dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaïda" e dei Taliban.**

Il 18 ottobre 2010 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). I criteri di identificazione di 6 persone sono stati modificati e un nome è stato estinto. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore l'8 novembre 2010. L'allegato è disponibile sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

**www.oadfct.ch**

## **Who's Who**

*(chi contattare per le varie domande)*

### **FORMAZIONE**

**Avv. Daniela Leoncini** - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,  
e-mail: leoncini@oadfct.ch - Telefono: 091/910.19.19

### **REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS**

**Massimo Tognola** - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso  
e-mail: tognola@oadfct.ch - Telefono: 091/683.66.41


### **TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP**

**Luca Confalonieri** - C.P. 6164 - 6901 Lugano  
e-mail: confalonieri@oadfct.ch - Telefono: 091/923.98.14

### **SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO**

**Elettra Bianchi**

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40  
e-mail: segretariato@oadfct.ch  
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano



**Organismo di  
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del  
Cantone Ticino**

